

Norme toponomastiche nazionali

ANDREA CANTILE

Istituto Geografico Militare

Introduzione

L'importanza della toponomastica ai fini della conoscenza scientifica del territorio nazionale ha trovato origine in Italia a partire dalla fine del XIX secolo, manifestando ben presto la necessità di stabilire regole, con una vasta produzione scientifica (GRANUCCI F., 1988), che ha coinvolto glottologi, storici, geografi e cartografi.

Per ciò che attiene più strettamente ai fini cartografici, i saggi prodotti ad oggi hanno riguardato i metodi di raccolta e di trascrizione dei nomi di luogo e varie considerazioni sulla loro trasformazione o corruzione, la loro sostituzione o perdita per disuso e la cosiddetta «neotoponomastica».

La necessità di definire precise regole per la definizione di una toponomastica ufficiale italiana fu dibattuta più volte già dai primi congressi geografici italiani, con discussioni che riguardarono «la ragion della lingua [...], le ragioni storiche, la necessità dell'integrare le denominazioni locali insufficienti o manchevoli» (ERRERA C., 1894, p. 359), mentre fin da subito venne riconosciuta l'importanza della toponomastica come bene culturale, perché «costituiscono i nomi locali nel giro della storia, una suppellettile scientifica che si può confrontare con quella che nell'ordine delle vicende fisiche è data dai diversi giacimenti che il geologo studia» (ASCOLI G. I., 1895).

Con la comparsa dei primi fogli della *Carta d'Italia alla scala 1:100 000*, il dibattito scientifico divenne sempre più acceso e si moltiplicarono gli sforzi per una corretta raccolta e trascrizione dei nomi di luogo sulle carte del regno, anche in considerazione di numerosi esempi di corruzione di toponimi o introduzione di nomi bizzarri sulle carte, che condussero alla «consacrazione dell'uso denominazioni anche riprovevoli, riprovevolissime [...] onde rimase tipico l'esempio del monte Soméga sorto a un tratto in certe carte del Canton Ticino per l'errore di un topografo che aveva inteso a rovescio il "so mega" (non so) d'un contadino» (ERRERA C., 1894, p. 361).

Le ragioni di tale manchevolezza furono attribuite all'urgenza di dotare il paese di una carta «unica e completa del suo territorio», urgenza che nocque al suo contenuto toponomastico, «poiché, di fronte all'importanza delle operazioni geodetiche ed alla laboriosità del rilievo topografico, l'indagine toponomastica fu spesso trascurata [...] il personale incaricato del lavoro sul terreno mancava della necessaria preparazione per la corretta trascrizione dei nomi locali, la quale era poi resa difficile, specie nei primi tempi, dalla nessuna conoscenza che gli operatori avevano dei dialetti delle regioni, dove erano mandati a lavorare» (PORRO C., 1913, p. 5).

Nei primi anni del Novecento, si ampliò notevolmente la consapevolezza dell'importanza di una toponomastica normalizzata, producendo grossi sforzi di razionalizzazione dei metodi di raccolta e trascrizione dei nomi di luogo, legati al processo di allestimento cartografico, che cercarono di garantire nel corso dei decenni successivi una maggiore omogeneità di trattamento alla materia, anche se alcuni problemi rimasero ancora insoluti.

Le norme toponomastiche emanate dalla Reale Commissione per la revisione toponomastica della Carta d'Italia nel 1911

L'esigenza di una generale revisione della toponomastica contenuta nelle carte ufficiali del Regno d'Italia venne formalizzata col voto del III Congresso Geografico Italiano (Firenze, 1898), e produsse la promulgazione del regio decreto del 5 marzo 1911, col quale venne costituita la «Reale commissione per la revisione toponomastica della Carta d'Italia», composta dal Direttore dell'Istituto Geografico Militare, Gen. Carlo Porro, dal Vice Direttore del Touring Club Italiano, Luigi Vittorio Betarelli (Milano 1859 - 1926), e dal Capo della Divisione Topografica dell'I.G.M., Topografo Capo, cav. Giuseppe Crivellari.

Il lavoro di tale Commissione, presieduta dal Gen. Porro, portò alla prima revisione dei fogli della *Carta d'Italia* prodotti ed in corso di allestimento all'I.G.M. e la definizione di più precise regole per la raccolta e la trascrizione dei nomi di luogo in Italia, ai fini della realizzazione della carta del regno.

Prima dell'avvio dei lavori della Commissione, però, su disposizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'I.G.M. aveva già adottato nuove norme toponomastiche, che prevedevano il ricorso «alle autorità comunali per la revisione degli elenchi dei nomi di ciascun comune, da trasciversi nelle tavolette» (PORRO C., 1913, p. 7).

Tale norma, ancora in vigore ad oggi, tuttavia si rivelò ben presto poco

efficace, poiché «la poca cura colla quale talvolta gl'incaricati dalle autorità comunali rivedevano i lunghi elenchi di nomi, non sempre ben conosciuti, diedero risultati non pienamente soddisfacenti» (PORRO C., 1913, p. 7).

Le nuove norme determinate dalla reale Commissione vennero raccolte in un piccolo opuscolo di *Istruzioni generali*, prodotto in sei distinte edizioni tra il 1910 ed il 1936, che si ispirava in sintesi ai seguenti principi:

1^o - Si tratta anzitutto di vedere che i nomi propri di luogo corrispondano alla esatta identificazione dei luoghi stessi, e che precisa ne sia la loro trascrizione.

2^o - Si tratta anche di vedere che i nomi comuni applicati alla Carta corrispondano ai caratteri geografici di ogni elemento, vale a dire che siano bene appropriati secondo la terminologia geografica e l'uso locale i nomi comuni di monte, colle, passo, forcella, fiume, torrente, rio, canale, casa, cascina, podere, ecc. ossia che per esempio un fiume non venga chiamato torrente, uno stagno palude, una casa palazzo, ecc. ecc.

3^o - Si tratta infine di bene ponderare la scelta dei vocaboli della Carta rispetto alla loro importanza e alla loro stabilità, dando la preferenza alle denominazioni di luogo e storiche, in confronto dei mutabili nomi dei proprietari» (I.G.M., 1911, pp. 3-4).

Norme queste che ponevano in massima considerazione l'evidente interesse per gli aspetti strettamente cartografici dell'operazione di ricognizione e registrazione, senza alcun riguardo per «lo studio storico e linguistico dei nomi di luogo che si fa nella toponomastica scientifica» (I.G.M., 1911, p. 3).

Oltre a tali principi generali, alcune indicazioni di carattere operativo integravano poi le prescrizioni attraverso i «mezzi da escogitarsi dal Personale:

1^o - Interrogazione delle persone residenti nella zona che per ragioni di professione possono essere in grado di conoscere le denominazioni locali. (ingegneri e geometri, funzionari forestali, segretari comunali, medici condotti, parroci, personale tecnico dirigente di opere di bonifica, di grandi costruzioni pubbliche, quali ferrovie, canali, ecc., nonché individui anche poco istruiti, ma molto pratici delle località.

2^o - Consultazione eventuale di mappe catastali e di altri documenti esistenti negli archivi pubblici, in quelli delle parrocchie, e, ove capitati, in quelli privati. Oltre alle opere esaminate dalla Commissione il Personale ricercherà se per la zona assegnatagli esistano studi stampati o manoscritti di toponomastica locale ed in caso affermativo li consulterà. Informando però sollecitamente la Direzione dell'I.G.M. dell'esistenza di tali fonti.

3^o - Esame del volume del *I Censimento della popolazione del Regno*. Quando in tale volume si riscontrassero errori di forma o di accentazione, le correzioni che si propongono dovranno essere corredate da precisi schiarimenti esposti nella colonna 7 del libretto, e avvalorate da indicazione di documenti atti a comprovare che la variante proposta è già usata nel luogo (bollo comunale, bollo postale, bollo parrocchiale, dichiarazioni del Municipio, affermazioni e giudizi provenienti da persone competenti)» (I.G.M., 1911, pp. 5-6).

Quanto infine agli aspetti legati alla trascrizione dei nomi sul documento cartografico ufficiale, le *Istruzioni* rimarcavano che «la Carta dovrà essere scritta in lingua italiana; ma la terminologia locale pei nomi comuni dovrà essere mantenuta» e fornivano precise indicazioni circa le accentazioni dei nomi, la trascrizione dei nomi dialettali e dei nomi stranieri presenti nel territorio del regno.

Oltre alle citate edizioni delle *Istruzioni* e successivamente ad esse, la reale Commissione pubblicò anche una serie di fascicoli di *Topolessigrafia*, riguardanti alcuni ambiti del territorio italiano (Biblioteca I.G.M., inv. 5474).

Ancora nuove attenzioni verso la materia indussero, molti anni più tardi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato per la Geografia, Commissione Toponomastica a pubblicare le *Istruzioni per la raccolta del materiale toponomastico italiano* (I.G.M., 1935) e, all'indomani della nascita della Repubblica Italiana, spinsero il parlamento a rinnovare le funzioni della reale Commissione, con la legge n. 605, dell'8 giugno 1949, *Composizione della Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia*.

Il nuovo testo normativo, che sostituiva il regio decreto del 1911, ampliava la rappresentanza all'interno della Commissione alle istituzioni

centrali dello stato, a quelle regionali e delle province autonome, ai massimi sodalizi geografici e culturali, sia nazionali sia locali.

La composizione della nuova commissione risultò la seguente:

- a) presidente: il direttore dell'Istituto Geografico Militare Italiano;
- b) membri: il presidente del Comitato Nazionale Italiano per la geografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche o un suo delegato, il direttore dell'Istituto Idrografico della Marina Italiano o un suo delegato, il presidente del Touring Club Italiano o un suo delegato, il presidente del comitato scientifico del Club Alpino Italiano o un suo delegato, il presidente della Società Geografica Italiana o un suo delegato, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dell'Interno; ed inoltre, per la parte riguardante la loro regione o la loro provincia: il presidente della giunta provinciale di Bolzano o un suo delegato, il presidente della giunta provinciale di Trento o un suo delegato, il capo dell'amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato, il capo dell'amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato, il presidente della giunta regionale per la Valle d'Aosta o un suo delegato, un rappresentante della deputazione regionale di storia patria; i direttori degli istituti di geografia delle università o loro delegati, i direttori dei centri studi regionali o loro delegati;
- c) segretario: un funzionario o ufficiale dell'Istituto Geografico Militare Italiano, di grado non superiore al settimo.

Le giuste preoccupazioni del legislatore nel voler assicurare le più ampie garanzie alle varie istanze legate alle questioni toponomastiche, si tradussero però nella creazione di un organismo collegiale eccessivamente rappresentativo e poco funzionale, che costituì di fatto un freno alle pur necessarie attività di revisione della toponomastica riportata nella cartografia ufficiale dello stato e che negli anni successivi generò ripieghi e forme di accomodamento scientificamente dubbie, ancorché più funzionali in relazione alle pressanti esigenze della produzione cartografica ufficiale.

Le prescrizioni degli Ordini tecnici dal 1933 al 1978

Un'ulteriore fonte normativa dell'Istituto Geografico Militare è costituita dai cosiddetti *Ordini tecnici* (O. T.), prescrizioni che disciplinano tutt'oggi l'organizzazione dei lavori di rilevamento, di allestimento cartografico, di riproduzione e di conservazione dei documenti all'interno dell'ente ed emanati dal direttore *pro tempore* o, per un limitato periodo, dal capo del Corpo Tecnico Geografico.

Per quanto attiene agli aspetti toponomastici, tali ordini hanno nel tempo integrato quanto disposto dalle citate *Istruzioni*.

L'O. T. n. 2, del 25 marzo 1933, stabiliva le norme di trascrizione di quei nomi di comune per i quali erano stati decretati riunioni o aggregazioni. In particolare, tale O. T., prescriveva che «ad evitare un eccessivo affollamento di nomi, a tutto scapito dei particolari topografici, sui fogli al 100 000 e sui quadranti al 50 000, nuovo tipo [ma anche per i rilievi di campagna al 25 000 e 50 000 solo per i casi a), b), d)], ogni qual volta verrà proceduto ad un nuovo ridisegno o all'introduzione di aggiornamenti», avrebbero dovuto seguirsi specifici criteri, secondo che le decretazioni riguardassero:

- a) riunione di due o più comuni in uno unico che prende la denominazione di uno solo dei preesistenti;
- b) riunione di due o più comuni in uno unico che prende una nuova denominazione che non trova corrispondenza con nessuno dei centri abitati;
- c) riunione di due o più comuni in uno unico che prende la denominazione di due di essi;
- d) riunione di due o più comuni in uno unico che prende la denominazione di uno di essi con l'aggiunta di altro nome, che non trova corrispondenza con alcuno degli altri centri abitati.

Inoltre, le stesse prescrizioni stabilivano l'aggiunta della dicitura «sede Comunale» fra parentesi, ogni qualvolta la stessa sede si trovasse in località diversa dal capoluogo comunale e l'obbligo per gli operatori topografi a curare l'indicazione della posizione geografica di ciascun nome, negli appositi elenchi toponomastici, «per facilitare l'ufficio di revisione nelle eventuali ricerche».

L'O. T. n. 3, del 5 ottobre 1933, sottolineava l'importanza che durante le operazioni di raccolta della toponomastica per la formazione della carta alla scala 1:25 000, gli operatori raccogliessero «un maggior numero di nomi per evitare che il revisore sia costretto a ricorrere al vecchio 50 000 per aggiungere quelli di monti, di vallate, ecc. importanti, trascurati nel nuovo rilievo»; richiamava ad una maggiore attenzione i compilatori dei *lucidi dei nomi* (brogliacci sui quali venivano indicati a cura del topografo i nomi da inserire nella carta, con la loro posizione rispetto al particolare cui essi si riferivano e la loro classifica) ad una più attenta valutazione delle posizioni dei nomi, per agevolare il compito ai disegnatori addetti alle scritture ed evitare la copertura di «dettagli importanti, come cocuzzoli, sorgenti, [...] strade, ferrovie, ecc., anche quando ciò potrebbe essere evitato»; sottolineava che i toponimi fossero «sempre scritti con calligrafia leggibile, per

non dar luogo, come spesso avviene, ad erronee interpretazioni»; ed infine ammoniva i disegnatori addetti alle scritture per l'abitudine di distanziare inopportuno le lettere degli idronimi anche quando queste erano alte solo un millimetro, causando con tale pratica una notevole difficoltà di lettura dei nomi e prescrivendo l'obbligo di trascrivere gli idronimi «a lettere ravvicinate» e ripetendo se necessario più volte lo stesso nome all'interno della medesima tavoletta.

L'O. T. n. 4, del 1 giugno 1934, in considerazione del fatto che per esigenze di spazio i disegnatori erano talvolta costretti a sopprimere qualche toponimo, pur se indicato nel *lucido dei nomi*, faceva, tra l'altro, obbligo ai topografi di sottolineare nello stesso lucido tutti quei nomi ritenuti importanti ai fini dell'inserimento nella carta, al fine di evitare che venissero «trascritti nomi che hanno minore importanza, e per contro trascurati eventualmente altri che meriterebbero di essere riportati».

L'O. T. n. 7, del 20 maggio 1935, ritornando sulla composizione degli elenchi di toponimi e sull'indicazione delle coordinate geografiche per ciascun nome, prescriveva che l'elencazione avvenisse «per primi o per maglia del reticolato, con inizio da nord e sviluppo da ovest ad est», consentendo che tale criterio potesse «essere applicato per spezzoni o per giurisdizioni amministrative (es. Comuni)»; inoltre, ai fini della corretta conservazione dei documenti d'archivio, il medesimo O. T. prescriveva che nella «busta di ogni foglio, quadrante o tavoletta», fossero raccolti tutti i documenti afferenti alla realizzazione di ciascun elemento cartografico.

Il successivo O. T. n. 10, del 3 giugno 1936, faceva menzione della ricostituzione di un apposito Ufficio toponomastica interno all'Istituto e disponeva la stretta osservanza delle *Istruzioni* in distribuzione ai reparti (R. COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLA CARTA D'ITALIA, Istituto Geografico Militare, *Istruzioni generali per le indagini toponomastiche*, 1936), disponendo l'obbligo per ogni capo gruppo o capo sezione, di sottoporre «gli elenchi dei nomi raccolti in tal modo, all'Ufficio toponomastica ricordato, per la revisione e l'approvazione dei medesimi, prima della loro trascrizione sulle tavolette».

L'O. T. n. 17, del 1 gennaio 1938, in merito al «cambiamento dei toponimi», disponeva un netto divieto agli operatori di campagna di «procedere ai cambiamenti nella toponomastica delle carte», obbligandoli di contro a «raccolgere i necessari documenti e fare proposte» da inviare a cura dell'Ufficio Revisione, «munite di parere» alla competente R. Commissione per la revisione toponomastica della Carta d'Italia.

L'O. T. n. 28, del 1 febbraio 1955, stabiliva i «Nuovi criteri distintivi fra "frazioni" e "gruppi di case" e loro scritturazione sulle carte». Più in particolare, in seguito al nuovo criterio adottato dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione del *IX Censimento Generale della popolazione - Dati sommari per comune*, veniva disposto che la voce «frazione» fosse sostituita da quella di «centro abitato», intendendo con tale denominazione un «aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade o piazze, caratterizzato dall'esistenza di servizi pubblici ove sogliono concorrere anche gli abitanti di luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari»; e che la voce «gruppo di case» fosse sostituita da quella di «nucleo abitato», intendendo con quest'ultima «un aggregato di case di almeno cinque famiglie, privo di luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato».

L'O. T. n. 100, del 25 ottobre 1973, sempre in merito alle frazioni, disponeva che «la denominazione di queste e del centro capoluogo, omonimi del Comune di appartenenza, devono corrispondere alla denominazione ufficiale completa del comune stesso anche quando il nome di quest'ultimo è seguito da aggiuntivo» e precisava che «nei casi di cui sopra il comune interessato non si dovrà più indicare come comune sparso».

L'O. T. n. 101, del 11 febbraio 1974, disciplinava l'uso dei termini geografici «valle» e «vallone» e le loro modalità di scrittura sulla carta topografica alla scala 1:25 000, nei casi in cui essi indicavano aspetti morfologici del terreno o corsi d'acqua.

L'O. T. n. 111, del 1 febbraio 1978, infine, disponeva una serie di misure da adottare al fine di ridurre la superficie occupata dai nomi sulla carta, introducendo la riduzione di 1/5 ai caratteri componenti i toponimi aggiuntivi, rispetto ai toponimi principali, e per l'uso stabiliva che fossero considerati aggiuntivi i termini costituenti la seconda parte di quei toponimi composti da due o più parole, come ad es. Sesto Fiorentino, Montecatini Terme, Greve in Chianti, Sesto Pusteria, nonché le locuzioni avverbiali indicanti la posizione e gli aggettivi dei toponimi, come ad es. - *di sopra*, - *di sotto*, - *alta*, - *bassa*, - *soprano*, - *sottano*, - *superiore*, - *inferiore*; che invece potevano essere considerati aggiuntivi i cognomi posti di seguito ai toponimi, come ad es. Castagneto Carducci, Sasso Marconi, Arquà Petrarca; e che invece non erano da considerare aggiuntivi i toponimi tronchi seguiti da nomi, come ad es. Castel del Piano, Pont Canavese, i toponimi riferiti a comuni sparsi, come ad es. Rocca de' Giorgi, Rivarolo del Re, ed i toponimi in cui il primo termine costituiva apposizione del nome, come ad es. Monte Morello, Borgo S. Lorenzo, Villa Minozzo. Per i casi dubbi, la norma rimandava alle decisioni del Capo del Servizio Tecnico Geografico, su proposta della Sezione Revisione e Archivio.

Le norme toponomastiche

per la Carta d'Italia alla scala 1:25 000 del 1950

Sulla scorta di quanto stabilito dalla reale Commissione, le norme per la raccolta e la registrazione della toponomastica, relative alla *Carta topografica d'Italia alla scala 1:25 000*, vennero ancora confermate dal testo tecnico dell'I.G.M. *Segni convenzionali e norme sul loro uso. Volume I, Cartografia alla scala 1:25 000*, edizione 1950.

Queste norme prescrivevano in generale che oggetto di registrazione sulla carta ufficiale dello stato doveva essere la toponomastica conosciuta dalle persone, i nomi di speciale importanza storica, anche se poco usati o conosciuti sul luogo, impiegando per la trascrizione la lingua italiana e mantenendo la terminologia locale dei nomi comuni, come alpe, baita, casera, ed evitando, quando possibile, di impiegare i nomi di proprietari di immobili, per la loro facile mutevolezza.

Le stesse disponevano inoltre che, «per i nomi dialettali o stranieri, fintantoché non siano portati a forma italiana da prescrizioni governative, valgono le norme per le indagini toponomastiche in vigore. Quando siano in uso le due denominazioni *italiana e dialettale o straniera*, e l'uso della prima sia poco esteso, vengono inserite ambedue le denominazioni, ponendo la seconda nella forma ortografica originaria in parentesi sotto o a seguito della dizione italiana, con carattere diminuito di un terzo, pei nomi piccoli; di metà per i nomi di altezza uguale o superiore a mm 3» (*Ibidem*, p. 77).

Quanto invece alla raccolta dei nomi di luogo, le stesse norme ponevano a fondamento dell'indagine toponomastica l'intervista agli abitanti ed alle «persone notoriamente pratiche dei luoghi», integrata poi dalla consultazione di «mappe catastali, documenti esistenti negli archivi pubblici e parrocchiali, il volume sul censimento della popolazione, ecc.»; attività questa che andava però completata con la presentazione dell'elenco dei toponimi raccolti «alle locali autorità comunali» e con la discussione, per poi procedere all'inoltro dell'elenco concordato e convalidato dalle firme dei sindaci all'approvazione della *Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia*.

Parallelamente però, tali norme prevedevano altresì la possibilità di non sottoporre gli elenchi dei toponimi alla previa approvazione della Commissione permanente e di pubblicare la carta con i nomi raccolti dall'operatore di campagna ed approvati dalle autorità comunali, facendo salva la possibilità di apportare eventuali varianti ai toponimi riportati sulle carte, nelle edizioni successive delle stesse.

Norme per l'esecuzione dei lavori aerofotogrammetrici alla scala 1:25 000 del 1956

Nel 1956, l'Istituto Geografico Militare emanò nuove norme per gli operatori di campagna, impegnati nell'effettuazione delle attività di rilevamento e di ricognizione. Queste norme, tuttavia, mentre stabilirono opportunamente che nella raccolta della toponomastica gli operatori si accertassero del significato di taluni nomi di luogo a carattere dialettale, al fine di evitare «deformazioni ortografiche e scambio di significato» (I.G.M., 1956, p. 50), introdussero elementi contraddittori rispetto alle disposizioni emanate dai precedenti ordini tecnici.

Queste prescrissero infatti che ciascun operatore controllasse sulle carte la rispondenza delle vecchie denominazioni di luoghi, «sostituendo queste ultime con altre nuove quando le vecchie non siano più conosciute» (I.G.M., 1956, p. 50), contravvenendo con ciò a quanto era stato rispettivamente stabilito con l'O. T. n. 17, del 1 gennaio 1938, che vietava espressamente ogni arbitrio, obbligando i topografi a raccogliere elementi e formulare proposte per la successiva valutazione della R. Commissione per la revisione toponomastica.

Quanto alla classifica dei centri e dei nuclei abitati, esse continuarono ad usare le vecchie espressioni di «frazione» e «gruppo di case», nonostante le disposizioni del precedente O. T. n. 28, del 1 febbraio 1955, pur attenendosi a quest'ultimo ai fini del significato dei termini.

Norme previste dalla Commissione Geodetica Italiana del 1973

Con specifico riferimento alla formazione delle *Carte Tecniche Regionali* (C.T.R.), altre indicazioni normative, inerenti sempre alla toponomastica, furono dettate dalla Commissione Geodetica Italiana (C.G.I.), nel 1973.

Sulla scorta delle norme precedenti, tale Commissione raccomandava in generale l'inserimento nelle C.T.R. dei «nomi conosciuti dalle persone del luogo», ad eccezione dei «nomi di speciale importanza storica (strade, ruderi di antichità notevoli, ecc.)», per i quali consigliava comunque l'inserimento nelle carte, «anche se poco noti sul posto» (C.G.I., 1973, p. 134). Quanto alla lingua, la stessa Commissione indicava l'uso prevalente della lingua italiana nella scrittura dei vari toponimi, riservando la terminologia locale per l'indicazione dei nomi comuni come alpe, baita, casera, tabià, brughiera, magredo, groana, ecc., mentre, per quanto specificamente riferito alle zone bilingui del paese, sottolineava la «preminenza della versione italiana, purché esistente» e, in subordine, «la versione originale nella

seconda lingua senza ricorrere ad italianizzazioni» (C.G.I., 1973, p. 135).

Quanto alla validazione dell'indagine toponomastica diretta, il massimo organismo scientifico italiano del settore geotopocartografico anticipava quello che di lì a poco sarebbe stato l'indirizzo ufficializzato all'I.G.M. e già *in nuce* dalla metà dello stesso secolo, indicando che «l'elenco dei toponimi compresi in ogni Comune dovrà essere convalidato – salvo disposizioni in contrario – dalla firma del Sindaco accompagnata dal bollo comunale» (C.G.I., 1973, p. 135).

Tale criterio, in nome di un'efficienza operativa che avrebbe dovuto impedire rallentamenti alla produzione cartografica, escludeva definitivamente la fase di approvazione operata dalla Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia ed introduceva una norma che non recepiva di fatto quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 133, c. 2, e dal D.P.R. n. 1, del 14 gennaio 1972, *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale*, che non affidavano alcuna competenza toponomastica alle autorità comunali.

Norme toponomastiche per la Carta d'Italia alla scala 1:50 000 del 1984

Ancora altre prescrizioni di carattere operativo vennero introdotte nel 1984, con la pubblicazione della prima edizione completa del testo tecnico dell'I.G.M., *Segni convenzionali per i fogli della Carta topografica d'Italia alla scala 1:50 000 e norme sul loro uso*, mentre una precedente edizione provvisoria risaliva al 1972. In tale testo, le norme relative alla toponomastica ricalcavano in generale quelle stabilite in precedenza per la carta alla scala 1:25 000; mancava però ogni riferimento ai compiti della *Commissione permanente*, mentre le competenze di quest'ultima risultavano essere attribuite alle autorità comunali, cui era riconosciuta la competenza per la validazione delle indagini toponomastiche, effettuate *in situ* dai cartografi impegnati nelle operazioni di ricognizione topografica, con «previa ampia discussione» (I.G.M., 1984, p. 41).

Tali norme riconoscevano la forma dei nomi registrati nei fascicoli del *Censimento Generale della Popolazione* prodotti dall'Istituto Nazionale di Statistica: «Agli effetti dell'esatta grafia dei toponimi, e limitatamente a quelli presi in considerazione, questi documenti ufficiali fanno testo» (I.G.M., 1984, p. 41); mentre prescrivevano che la forma dei nomi in uso nei territori posti oltre i limiti di stato, dovesse essere quella «ufficialmente usata dalla suprema autorità governante» (I.G.M., 1984, p. 44) del territorio interessato.

Norme toponomastiche per la Carta d'Italia alla scala 1:25 000 del 1987

Con la reintroduzione della *Carta topografica d'Italia alla scala 1:25 000* nel portafoglio cartografico dell'I.G.M., secondo il nuovo taglio geografico, le norme adottate per la toponomastica rappresentarono una trascrizione rivista da un punto di vista prevalentemente formale, delle precedenti norme del 1950 e del 1984, pur se con alcune indicazioni integrative. Di particolare rilevanza rimase ancora l'eliminazione di ogni riferimento alla Commissione permanente, per la validazione degli elenchi o per la valutazione dei nomi da sottoporre a revisione, come già avevano anticipato le norme per la *Carta d'Italia alla scala 1:50 000*.

Norme toponomastiche per la Carta d'Italia alla scala 1:25 000 - Serie 25DB del 2000

Con l'avvio della produzione della serie cartografica 25DB, sono state raccolte in un nuovo testo tecnico tutte le norme per l'allestimento della nuova *Carta topografica d'Italia alla scala 1:25 000* e, per quanto attiene agli aspetti toponomastici, questo testo riunisce le precedenti disposizioni e costituisce il più aggiornato documento normativo in materia in vigore all'I.G.M.

«Nelle carte topografiche le scritture sono un complemento di notevole importanza per l'identificazione dei particolari topografici; esse, inoltre, conferiscono alle carte un valore non trascurabile dal punto di vista storico, culturale e linguistico. La loro trascrizione, pertanto, è fatta con la massima cura e fedeltà.

Solo per pochi particolari (comuni e centri abitati, parrocchie, importanti accidentalità, ecc.) esistono nomi sanzionati da documenti ufficiali; per la maggior parte dei particolari topografici (piccole località, case isolate, alture, corsi d'acqua secondari, ecc.), invece, la raccolta dei toponimi, nella forma ortografica più largamente usata, comporta notevoli difficoltà.

Sono di seguito indicate le norme seguite per la raccolta dei nomi e per la loro scrittura sulla carta.

Denominazioni da inserire

Nelle carte sono trascritti i nomi conosciuti dalle persone del luogo. Sono inseriti, anche se poco usati e conosciuti, i nomi di speciale importanza storica (strade, ruderi di antichità notevoli, ecc.).

I nomi sono scritti in lingua italiana, mantenendo il più possibile la ter-

minologia locale dei nomi comuni (alpe, baita, casera, tabià, brughiera, magredo, groana, ecc.).

Di norma si fa riferimento al nome della località o del fondo e solo quando necessario al nome del proprietario di case, ville, poderi, ecc.

Raccolta delle denominazioni

La raccolta dei nomi è fatta dagli operatori in campagna interrogando sia gli abitanti sia altre persone notoriamente pratiche dei luoghi (parroci, ingegneri e geometri, agenti forestali, alpinisti, cacciatori, guardie campestri, ecc.).

Sono consultati anche i fascicoli dell'Istituto Centrale di Statistica *Censimento Generale della Popolazione*.

Agli effetti della esatta grafia dei toponimi, e limitatamente a quelli presi in considerazione, questi documenti ufficiali fanno testo.

Sono inoltre consultate le mappe catastali, i documenti esistenti in archivi pubblici e parrocchiali, la precedente cartografia e il DB_TOPO dell'I.G.M.

I nomi raccolti nell'apposito stampato sono successivamente presentati alle Autorità comunali e, previa ampia discussione, convalidati dalla firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Scritture

I tipi e la grandezza delle scritture corrispondono al tipo di particolare al quale si riferiscono: esse sono indicate nelle tavole.

Nelle scritture si devono tenere presenti le seguenti norme:

Ogni nome comincia con la lettera maiuscola. L'articolo che eventualmente lo precede si scrive con l'iniziale minuscola, esempio: il Bivio, la Rocca, il Colle, ecc.

Nel caso che l'articolo faccia parte del nome, esso dovrà essere scritto con la lettera maiuscola, esempio: La Spezia, L'Aquila, Le Grazie, ecc.

Le locuzioni avverbiali indicanti la posizione o l'esposizione del particolare topografico denominato e gli aggettivi qualificativi si scrivono con iniziale minuscola, esempio: di sopra, di sotto, in alto, in basso, di qua, di là, a destra, a sinistra, ecc., Villa Miani nuova, Villa Miani vecchia, ecc.

Si adotta la lettera maiuscola quando sopra, sotto, alto, in basso, vecchio, nuovo, ecc. abbiano il significato di nome proprio, esempio: Casa Alta, Casa Bassa, Casa Nuova, Casa Vecchia, Bosco Grande, Bosco Piccolo, Fontana Rossa, Acqua Calda, Casa Nera, ecc.

Le parole Ca, Pra e Stra sono scritte senza l'apostrofo finale. Di norma il nome proprio di una località è preceduto dal nome comune usato in luogo, esempio: Tenuta, Riserva, Campagna, Costa, Piano, Capo, Valle, ecc. Salvo casi eccezionali sono invece omesse le denominazioni generiche, quali Regione, Contrada, ecc.

La scrittura è di regola orizzontale ed è posta parallelamente ai bordi superiori ed inferiori degli elementi cartografici, il più vicino possibile al particolare da designare e, preferibilmente, a destra nel senso della lettura. Quando ciò non è possibile il nome può essere posizionato diversamente (ma sempre orizzontalmente) in modo da non prestarsi ad equivoci nel riferimento; in particolari casi si può ricorrere, per un chiaro riferimento del toponimo, all'inserimento di una piccola freccia che dal particolare è diretta al toponimo.

Il toponimo si scrive invece vicino e parallelamente al particolare se questo è di forma lineare estesa (corso d'acqua, litorale, catena di monti, ecc.).

In questo caso la direzione della scrittura è dal basso all'alto se il particolare è diretto da sud-ovest a nord-est o lungo un meridiano, e sempre quando armonizzi con le denominazioni adiacenti; dall'alto verso il basso negli altri casi.

In ogni caso i nomi sono disposti in maniera da non incrociarsi.

Quando il toponimo è costituito da più parole, queste sono spaziate e ripartite lungo la linea, possibilmente ad intervalli uguali, ma le lettere di una stessa parola conservano la loro normale spaziatura. I nomi riferiti ad estese superfici (laghi, boschi, frazioni comunali, regioni, contrade, parchi e tenute grandi, ecc.) sono disposti con andamento leggermente curvilineo o orizzontalmente su una o più linee equidistanti, con lettere opportunamente spaziate, evitando per quanto possibile le abbreviazioni.

I nomi dei Comuni sparsi, cioè non aventi un centro ben definito, sono scritti orizzontalmente a lettere distanziate, con conveniente intervallo per un'agevole lettura a prima vista.

La dimensione del carattere dei nomi aggiuntivi di Provincia, Comune e Centro abitato è ridotta di un quarto, mentre quella del Nucleo abitato ha la stessa dimensione dell'aggiuntivo del Centro abitato; se il Comune è sparso, l'aggiuntivo non è ridotto. Nella frazione staccata dalla parte principale del territorio di un Comune, si scrive nell'interno di essa "Frazione del Comune di..." indipendentemente dalla presenza o meno di Centri abitati con proprio nome.

Per quanto riguarda la classificazione dei Centri e dei Nuclei abitati, si tiene conto, in linea di massima, della distinzione riportata dai fascicoli del

Censimento Generale della Popolazione più recente. Si potrà, eccezionalmente e in deroga a tale classificazione, scrivere col carattere di Nucleo abitato anche i toponimi che individuano importanti gruppi di case e di rioni ubicati alla periferia della città e che il Censimento non ha preso in considerazione. I toponimi dei Nuclei abitati possono essere sfollati o declassati, nel carattere di scrittura, se troppo fitti.

I nomi delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli svincoli autostradali si scrivono solo quando sono distanti dal paese omonimo.

Al nome di miniera o di cava deve seguire l'indicazione della specie del materiale estratto e cioè: Miniera di ferro, Miniera di mercurio, Cava di pietra, Cava di marmo, Cava di pozzolana, ecc.

Il nome da scriversi presso il segno di chiesa, cappella, tabernacolo è solamente quello del Santo a cui il luogo di culto è intitolato (esempio: S. Egidio e non chiesa o cappella di S. Egidio).

L'abbreviazione di S. per santo/a si usa anche per le ortografie dialettali.

Nei casi in cui il disegno oltrepassi i margini del foglio, i nomi e le quote apposti fuori margine sono dello stesso carattere usato nella parte interna, tranne che per i nomi di provincia, comune, centro e nucleo abitato per i quali è previsto un carattere più sottile.

L'abbreviazione di acquedotto, fontana, pozzo e sorgente, salvo casi eccezionali, si usa soltanto insieme al suo nome proprio.

Il nome del corso d'acqua, quando l'alveo è sufficientemente largo da poterlo contenere, è disposto entro i due bordi e preferibilmente nei tratti meno sinuosi.

Al nome dei corsi d'acqua di lungo percorso è ridotta l'altezza della scrittura progressivamente verso la sorgente; le misure relative sono indicate nella tavola delle scritture (v. anche la tabella dei principali corsi d'acqua e loro tipo di scrittura).

I nomi dei fiumi, canali, ecc. non devono essere scritti a caratteri distanziati perché le lettere possono confondersi coi dettagli del disegno. Quando è necessario, lo stesso nome può essere ripetuto più volte nella stessa carta.

Il nome della valle è scritto, a lettere staccate, lungo uno dei versanti, presso il fondo e ad esso parallelo.

I nomi oro-idrografici lungo le coste (capi, cale, golfi, punte, ecc.) sono scritti sul fondo acqua e possibilmente in senso orizzontale; quelli dei fari, case, paesi, ecc. situati sulla costa si scrivono entro terra, soltanto se i particolari del terreno lo consentono ed esiste lo spazio sufficiente, altrimenti sono scritti anch'essi sul fondo acqua, comunque mai a cavallo del tratto di costa. Il nome delle rive lacuali e marine è scritto entro terra, e, se è possibile, parallelamente alla linea di costa e a lettere convenientemente distanziate.

I nomi dei mari non si scrivono nelle carte topografiche. Le foci e le bocche dei fiumi, quando occorre, si scrivono col carattere stabilito per i fiumi stessi.

Il nome delle isole si scrive normalmente sul fondo acqua; solo quando vi è spazio sufficiente e la scrittura risulta facilmente visibile il nome si scrive nel loro interno.

I nomi dei monti, cime, pizzi, ecc. e, di regola, quello dei valichi, sono scritti a nord del particolare, orizzontalmente e sopra la quota. Mancando lo spazio si scrivono a sud.

Quelli delle punte rocciose si scrivono preferibilmente a fianco del particolare, nella zona della parte in luce della roccia.

Possibilmente le scritture non devono uscire dal limite del territorio comunale cui esse si riferiscono.

I nomi di antichità notevoli sono scritti, in funzione della loro importanza, con i caratteri indicati nelle tavole delle scritture, tenendo conto se trattasi di rovine o resti di città, templi, edifici, acquedotti, strade, bastioni, fortificazioni, ecc.

Se l'antichità o il nome storico fossero oggi sostituiti da opere nuove o nome nuovo, il nome storico antico si dovrebbe scrivere nel carattere di cui sopra, fra parentesi, sotto o presso il nome attuale.

La scrittura, per le zone di terreno situate oltre i limiti di stato, è quella "ufficialmente usata dalla suprema autorità governante" di quel territorio (vedi STANAG 3689).

I nomi sono stampati in nero ad eccezione dei toponimi relativi alla idrografia che sono stampati in azzurro.

I nomi da scrivere in azzurro sono:

Abbeveratoio, Acquario, Acquedotto, Acquitrino, Affluente, Ariagi (ruscello), Bacino (in ogni caso), Baccu (rio), Bagno (riferendosi ad una rada), Barena (terreno paludoso o lagunare), Bealera (canale artificiale), Bèvere (abbeveratoio), Biviere, Bocche, Borro (rio), Bugno (pozzo d'acqua), Cala, Campo (di neve), Canale, Carruggiu (fosso), Cascata, Cavo, Cisterna, Cisternone, Colatore (canale), Collettore, Conca (vasca), Condotto (canale), Conduttura (forzata), Confluenza, Crepaccio (di ghiaccio), Dàrsena, Depuratore, Dugale (canale di scolo), Emissario, Estuario, Fiumana, Fiumara, Fiume, Flùmini, Foce, Fontana, Fontanella, Fonte, Fossa (torrente), Fosso, Galleria (di acquedotto), Ghiacciaia, Ghiacciaio,

Golfo, Gora, Gorile (canale), Idroscalo, Impluvio, Incile (taglio per derivazione di acqua), Irrigazione, Lagno (canale), Lago, Laghetto, Laguna, Lavatoio, Letto (alveo), Marina, Marrana (canale), Mitza (sorgente), Naviglio, Nevaio, Palude, Pantano, Pescara (cisterna), Peschiera, Pigadi (sorgente), Piscicoltura, Piscina, Polla, Porticciolo, Porto, Potamò (torrente), Pozza, Pozzo, Presa (di acqua), Progno, Rada, Rigagnolo, Rio, Rivo, Riale, Rile, Risaia, Roggia, Rugo, Ruscello, Salto (cascata), Salina, Sbocco, Scolo, Seno, Serbatoio, Seriola (canale), Sifone, Sorgente, Stagno, Stretto (di mare), Torbiera, Torrente, Vaio o Vajo, Valle (lagunare o marina o nei casi previsti dalla nota in calce), Vasca, Vedretta, Vivaio (di pesci), Vrisi (sorgente). In alcune zone le voci geografiche «Valle» e «Vallone» sono usate in luogo di Torrente, Rio o Fosso, per designare un corso d'acqua; in tali casi detti toponimi vanno scritti in azzurro in quanto nomi idrografici.

Quote

Le quote sono scritte in senso orizzontale e parallelamente ai bordi superiori e inferiori degli elementi cartografici; esse sono ubicate vicine ai particolari cui sono riferite (in genere in alto a destra). Quando detta ubicazione non è possibile le quote sono disposte nella posizione più opportuna che meglio armonizza con i particolari circostanti.

L'ubicazione delle quote, in alcuni casi, è dettata anche dalla necessità di rendere più evidente la comprensione delle forme del terreno; ad esempio una quota riferita ai piedi di una balza è meglio scritta verso il pendio, mentre una quota riferita al ciglio di un ripiano è meglio scritta verso monte.

Le quote relative alle curve batimetriche nei laghi sono precedute dal segno negativo, se risultanti al di sotto del livello medio del mare, scritte tra parentesi ed orientate secondo l'andamento delle curve e con la base rivolta a valle.

La densità e la distribuzione delle quote debbono essere tali da rendere facilmente e rapidamente leggibili le forme del terreno; la densità sarà perciò maggiore nei terreni a forme non molto decise.

Normalmente in una sezione al 25 000 sono sufficienti circa 750 quote.

Le altezze dei sottopassaggi, delle gallerie, ecc., le larghezze degli allargamenti e delle strozzature stradali, vanno scritte con il previsto carattere.

Densità delle scritture

Occorre una ragionata sobrietà per non ingombrare la carta a detrimento della chiara comprensione delle forme del terreno e dei particolari topografici rappresentati. Per realizzare una buona disposizione è necessario anche tenere conto dell'effetto combinato di tutte le scritture (quote comprese), onde evitare gli effetti sgradevoli risultanti da raggruppamenti troppo densi, da spazi vuoti o dalla comparsa di figure geometriche che attirino l'attenzione, come può accadere con allineamenti ed incroci di toponimi.

Talvolta è preferibile abbondare in quote piuttosto che in denominazioni incerte o di limitata durata (esempio: nomi di proprietà).

Normalmente in una sezione al 25 000 sono sufficienti circa 300 toponimi.

Ortografia

I toponimi che non portano accento si pronunziano come parole piane. In caso diverso sono provvisti di accento.

L'accento ha ordinariamente la forma dell'accento grave (´), esempio: Fièsole, Bòboli, Gràssina, Rìpoli, Bùcine, Mommè, Nicolò, ecc. Assume la forma dell'accento acuto (´) quando cade sulla «e» o sulla «o» di pronuncia chiusa, esempio: Céceri, Rómola, Quarné, Maón Bricó, ecc. Sui nomi piani si colloca ugualmente l'accento quando esiste un omonimo di diverso significato, esempio: résina (prodotto), Resìna (paese), o quando non sia usata da tutti un'unica pronuncia (esempio: Ventoténe e non Ventòtene).

Su ogni nome non si colloca che un solo accento.

Per i nomi stranieri, usati in territorio nazionale, valgono le norme legislative in vigore.

Quando siano in uso le due denominazioni italiana e dialettale o straniera, e l'uso della prima sia poco esteso, sono inserite ambedue le denominazioni, ponendo la seconda nella forma ortografica originaria in parentesi sotto o a fianco della dizione italiana, con carattere diminuito di un terzo per i nomi piccoli, di metà per i nomi di altezza uguale o superiore a mm 3.

Abbreviazioni

Quando sia utile o necessario risparmiare spazio sono usate per i nomi comuni le abbreviazioni contenute nell'apposito volume; nella carta, quando è possibile, è trascritto almeno una volta per intero il nome di cui è stata usata l'abbreviazione.

Su ogni sezione sono inserite marginalmente tutte le principali abbreviazioni contenute nella medesima.

Toponimi aggiuntivi

Allo scopo di migliorare la leggibilità della carta, diminuendo la superficie coperta dai toponimi, i toponimi aggiuntivi sono trascritti con carattere ridotto rispetto ai toponimi principali. In particolare il carattere degli aggiuntivi dei comuni e dei centri abitati è ridotto di 1/4, mentre quello relativo ai nuclei abitati assume la medesima dimensione dell'aggiuntivo dei centri abitati.

Al fine di chiarire il criterio da seguire per l'individuazione degli aggiuntivi, si riportano alcuni esempi:

- Toponimo composto da due o più parole ove la prima rappresenta il vero nome (esempio: Sesto Fiorentino, Montecatini Terme, Greve in Chianti, Sesto Pusteria, ecc.). Le parole successive alla prima sono aggiuntive.

- Toponimo composto da nome seguito da aggettivo (esempio: C. Rossi di sopra, ...di sotto, ...alta, ...bassa, ...soprano, ...sottano, ...super.e, ...inf.e, ecc.). Gli aggettivi sono aggiuntivi.

- Toponimo seguito da cognome di persona (esempio: Castagneto Carducci, Sasso Marconi, Arquà Petrarca, ecc.). I cognomi possono essere aggiuntivi.

- Toponimi tronchi seguiti da nome (esempio: Castel del Monte, Castel del Piano, Pont Canavese, ecc.). Non vi sono aggiuntivi.

- Toponimi relativi a comuni sparsi (esempio: Rocca de' Giorgi, Rivarolo del Re, ecc.). Non vi sono aggiuntivi.

- Toponimi in cui la prima parte è apposizione del nome (esempio: Monte Morello, Borgo S. Lorenzo, Villa Minozzo, ecc.). Non vi sono aggiuntivi.

Denominazione delle Regioni

Nel quadro di unione dei limiti amministrativi occorre usare i nomi ufficiali stabiliti dalla Legge Costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963 e cioè: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.»

Principi di toponomastica

ad uso dei redattori di carte e di altri redattori

Giunto ormai alla sua terza edizione, questo documento, elaborato sulla scorta delle indicazioni emerse in occasione della 4ª Conferenza delle Nazioni Unite per la Normalizzazione dei Nomi Geografici (vds. ARCA, pag. 31), raccoglie i principi generali che regolano in Italia il trattamento corretto dei nomi di luoghi ai fini cartografici e l'uso degli stessi per varie esigenze.

La prima edizione dell'opera fu presentata nell'ambito della 5ª Conferenza delle Nazioni Unite per la Normalizzazione dei Nomi Geografici, svoltasi a Montreal nel 1987 (E/CONF. 79/L30); la seconda edizione venne presentata in occasione della 7ª Conferenza, svoltasi a New York nel 1998 (E/CONF. 91/CRP. 20); la terza edizione, che raccoglie tra l'altro le integrazioni segnalate nella 8ª Conferenza svoltasi a Berlino nel 2002 (E/CONF. 94/CRP. 61) ed alcune aggiunte inerenti alla legislazione toponomastica in ambito nazionale e regionale, è stata infine presentata in occasione della 22ª Sessione del Gruppo di Esperti delle Nazioni Unite sui Nomi Geografici, svoltasi a New York nel 2004.

Il documento sarà oggetto di una larga diffusione e pubblicato sia in versione *web*, nell'ambito del sito ufficiale dell'I.G.M., sia in versione cartacea, come auspicato in occasione della 20ª Sessione del GENUNG.

Legislazione toponomastica nazionale

Nonostante le varie attenzioni rivolte per il passato ai nomi di luogo, l'Italia non possiede un «testo unico» in materia di toponomastica ufficiale. Sono invece in vigore numerose disposizioni di legge, che regolano l'argomento: Costituzione della Repubblica Italiana, leggi costituzionali e leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica e leggi regionali.

In generale, sorvolando sulla questione della toponomastica stradale, che non rientra negli interessi di questo atlante, va operata una distinzione tra nomi di carattere amministrativo e non. Mentre per i primi, la legislazione nazionale offre una chiara definizione di competenze, nelle azioni di denominazione di comuni, frazioni e borgate, non mostra alcuna attenzione verso tutti quei nomi geografici non amministrativi, quali oronimi, idronimi, località, regioni geografiche estese e limitate, case isolate, che pur costituiscono la stragrande maggioranza della toponomastica. Per tutta questa vasta quantità di nomi non esiste infatti altra sanzione se non quella relativa alla legge 2 febbraio 1960 n. 68, *Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici*, che, nell'individuare quale carta ufficiale dello stato la *Carta topografica d'Italia* edita dall'I.G.M., estende automaticamente l'attributo di ufficialità anche alla toponomastica in essa contenuta.

Per quanto attiene in generale ai nomi cosiddetti amministrativi, la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 133, stabilisce che «la Regione sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel

proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»; tale disposizione viene inoltre confermata dal D.P.R. n. 1, del 14 gennaio 1972, *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale*, che stabilisce all'art. 1 «sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni relative alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate; [...]».

In riferimento alle denominazioni delle regioni vale quanto stabilito dagli articoli 131 e 57 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, *Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione «Molise»*, che stabiliscono l'uso dei seguenti nomi: Piemonte, Valle d'Aosta (*Vallée d'Aoste*), Lombardia, Trentino Alto Adige (*Sud Tirol*), Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Per quanto riguarda poi i singoli territori delle regioni a statuto speciale, vale quanto segue:

- per la Regione Valle d'Aosta (*Vallée d'Aoste*), la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, *Statuto speciale per la Valle d'Aosta*, al Titolo II, art. 2, stabilisce che la stessa Regione ha potestà legislativa per la toponomastica, utilizzando un'espressione di carattere generale, che non sembra limitarne le competenze alle sole denominazioni dei Comuni, mentre al Titolo VIII, art. 42, riprende integralmente il dettato costituzionale del citato art. 133, per ciò che concerne la denominazione dei Comuni; le competenze generali in materia toponomastica sono poi confermate dalla legge n. 196, del 16 maggio 1978, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta*;

- per la Regione Trentino-Alto Adige (*Sud Tirol*), la legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948, *Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, ed il successivo D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972, *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, al Titolo I, Capo II, art. 7, c. 1, riprendono il dettato costituzionale del citato art. 133, per ciò che concerne la denominazione dei Comuni; mentre al successivo Capo III, art. 8, stabiliscono che le Province di Trento e Bolzano hanno potestà di emanare norme legislative in merito alla toponomastica, «fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano»; inoltre, al Titolo XI, l'art. 101, dispone che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»; ed ancora al medesimo Titolo XI, l'art. 102, dispone che «le popolazioni ladine, e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto [...] al rispetto della toponomastica» (norma confermata recentemente anche dalla legge costituzionale del 30 ottobre 2000, *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano*); inoltre, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 574 del 30 giugno 1951, *Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, al Titolo XIV, art. 73, «nelle Valli Ladine [...], può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino»;

- per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la prima legge che introdusse regole in merito alla denominazione ufficiale dei luoghi fu il regio decreto n. 800 del 29 marzo 1923, *Nomi di comuni e delle località abitate più importanti dei vari territori annessi*; quanto alle vigenti leggi della Repubblica, la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, *Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*, al Titolo II, Capo I, art. 5, stabilisce la potestà legislativa della stessa regione ai fini della toponomastica; inoltre, per la modificazione della denominazione dei Comuni, il D.P.R. n. 834 del 9 agosto 1966, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica*, dispone che vengano indetti appositi referendum tra «gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni nell'ambito dei quali avvengono le variazioni e le determinazioni di cui sopra»; quanto alla minoranza linguistica slovena, la legge n. 38 del 23 febbraio 2001, *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*, all'art. 10, dispone che «con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato [art. 3] e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana [...] per le indicazioni toponomastiche» (per frazione, la stessa legge, all'art. 29, precisa che deve intendersi «un centro autonomo dotato di una propria individualità»);

- per la Regione Sicilia, la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, *Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana*,

approvato con decreto legislativo 15 maggio 1945, n. 455, non fa riferimenti espliciti alla toponomastica, ma al Titolo II, Sezione I, art. 14, affida all'Assemblea regionale la legislazione esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e all'art. 15, attribuisce alla regione la competenza nella «legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali».

- per la Regione Sardegna, la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, al Titolo V, art. 45 dispone puntualmente che «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Per quanto attiene alle minoranze linguistiche storiche, vanno messe in evidenza le recenti norme emanate con la legge n. 482 del 15 dicembre 1999, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, e col D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001, *Regolamento di attuazione della legge n. 482, del 15 dicembre 1999 recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, i quali, oltre ad aver stabilito per la prima volta che la lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l'Italiano, sanciscono e regolamentano la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni «albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo» (art. 2). Le disposizioni di tutela vengono applicate negli ambiti territoriali e subcomunali sulla base di apposita delimitazione approvata dal competente consiglio provinciale e sentiti i comuni interessati (art. 3). Nei comuni dove è stata approvata la delimitazione delle aree da sottoporre ad applicazione delle disposizioni di tutela, «in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali» (art. 10).

Oltre a tali disposizioni, diverse altre leggi regionali mostrano la forte attenzione mantenuta in Italia verso la tutela, la valorizzazione e la promozione delle lingue, della cultura e delle tradizioni delle varie comunità etniche e linguistiche, storicamente presenti sul territorio nazionale, ed il conseguente rispetto e recupero della relativa toponomastica.

Le leggi regionali vigenti sono:

- la legge regionale del 3 novembre 1998, n. 40 (pubblicata sul B. U. Basilicata 6 novembre 1998, n. 64), *Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata - Abrogazione della L. R. 28 marzo 1996, n. 16*, che all'art. 1, «riconosce le Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese»; e all'art. 2, lett. b), prevede specificamente la possibilità di concessione di contributi annuali ai Comuni citati per la realizzazione di iniziative riguardanti «lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica»;

- la legge regionale del 14 maggio 1997, n. 15 (Pubblicata sul B. U. Molise 16 maggio 1997, n. 10), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise*, che dispone la valorizzazione e la promozione del «patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana»; e, all'art. 4, lett. e), prevede tra l'altro la promozione ed il sostegno di iniziative culturali attinenti alla «raccolta e studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria»;

- la legge regionale del 8 settembre 1981, n. 68 (Pubblicata sul B. U. Friuli-Venezia Giulia 8 settembre 1981, n. 81), *Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*, che dispone la possibilità di finanziamento per attività di «raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria»;

- la legge regionale del 22 marzo 1996, n. 15 (Pubblicata sul B. U. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 13), *Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie*, che detta i principi fondamentali per l'esercizio di una «politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale»; all'art. 2, riconosce il friulano come una delle lingue della stessa comunità regionale; all'art. 11-bis, lett. b), prevede la possibilità che gli statuti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali dispongano, nei limiti stabiliti dal D.L. 2 gennaio 1997, n. 9, l'uso, «accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno»; all'art. 13, stabilisce gli elementi di riferimento per la «grafia ufficiale della lingua friulana», individuando al comma 2 quale testo di adozione l'opera di Xavier Lamuela, *La grafia friulana normalizzata*, edito ad Udine nel 1987, «con le modifiche di seguito indicate:

• sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del diagramma “Ts”

con il segno “z”;

• sostituzione del diagramma “cu+vocale”, nei toponimi e nella onomastica storica, con diagramma “qu+vocale” »;

infine, all’art. 19, lett. e), la medesima legge riporta, tra l’altro, le stesse disposizioni, stabilite dalla L. R. 8 settembre 1981, n. 68, in merito alla possibilità di finanziamento per attività di «raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni la toponomastica originaria»;

- la legge regionale del 7 novembre 1994, n. 45 (pubblicata sul B. U. Emilia-Romagna 11 novembre 1994, n. 120), *Tutela e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna*, che, all’art. 3, lett. h, dispone il sostegno alle attività di ricerca e di studio sulla toponomastica;

- la legge regionale del 30 luglio 1996, n. 30 (pubblicata sul B. U. Lazio 10 agosto 1996, n. 22 S. O. n. 3), *Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali*, che detta norme in merito all’istituzione di nuovi comuni ed alla modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni;

- la legge regionale del 10 aprile 1990, n. 26 (pubblicata sul B. U. Piemonte 18 aprile 1990, n. 16), *Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte*, che all’art. 6, comma 1, «promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale»; al successivo comma 2 dello stesso articolo istituisce una Commissione regionale di esperti, designati dall’Assessore alla Cultura e di cui fanno parte: due esperti universitari di materie linguistiche e geografiche, un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria, ed un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte;

- la legge regionale del 23 dicembre 1994, n. 73 (pubblicata sul B. U. Veneto 27 dicembre 1994, n. 109), *Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto*, che, all’art. 2, dispone tra l’altro la possibilità di concedere annualmente contributi per «valorizzazione della lingua e della toponomastica»;

- la legge regionale del 19 agosto 1998, n. 47 (pubblicata sul B. U. Valle d’Aosta 25 agosto 1998, n. 36), *Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys*, che promuove «la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica».

Altre disposizioni di legge regionali stabiliscono infine la denominazione ufficiale dei comuni e l’attivazione di apposite commissioni toponomastiche regionali:

- la legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (pubblicata sul B. U. Valle d’Aosta 18 dicembre 1976, n. 13), *Denominazione ufficiale dei comuni della Regione Valle d’Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale*, che all’art. 1, elenca le denominazioni ufficiali dei comuni valdostani, precisando che «per il comune capoluogo di Regione sono considerati ufficiali sia la denominazione in lingua italiana «Aosta» sia quella in lingua francese «Aoste»; ed all’art. 2 riconosce alla Giunta regionale anche la possibilità di costituire una Commissione per la toponomastica locale;

- la legge provinciale (Prov. aut. di Trento) 31 agosto 1987, n. 18 (pubblicata sul B. U. Trentino-Alto Adige 8 settembre 1987, n. 40), *Istituzione dell’Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei Comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento*, che riconosce all’Istituto culturale mocheno-cimbri il compito di fornire «pareri in materia toponomastica locale dell’area linguistica mocheno-cimbri»;

- la legge provinciale (Prov. aut. di Trento) 27 agosto 1987, n. 16 (pubblicata sul B. U. Trentino-Alto Adige 8 settembre 1987, n. 40), *Disciplina della toponomastica*, che al Capo 1^o, art. 2, istituisce la Commissione provinciale per la toponomastica, «allo scopo di assicurare un adeguato supporto scientifico alla redazione del Dizionario toponomastico trentino, alla scelta e alla trascrizione dei toponimi nell’uso amministrativo e cartografico, nonché alle iniziative volte al rispetto della toponomastica ladina». Tale Commissione, nominata dalla Giunta provinciale, ha durata pari ad una legislatura ed è composta da un presidente, docente universitario in discipline linguistiche, e da cinque membri, dei quali due esperti di problematiche linguistiche o storico-culturali dell’ambiente trentino, il dirigente del

servizio provinciale competente per la toponomastica, un funzionario del servizio provinciale competente per la toponomastica, un funzionario del servizio provinciale competente per la gestione della carta tecnica generale del territorio provinciale. Alle riunioni della Commissione possono prendere parte, senza diritto di voto, anche tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati, su invito della stessa Commissione, e, qualora all’ordine del giorno vi sia un toponimo di interesse di un dato comune, partecipa ai lavori anche il sindaco, o un suo rappresentante, del comune interessato; all’art. 3 stabilisce inoltre che la Commissione:

«a) definisce i criteri metodologici e scientifici che devono essere seguiti nelle ricerche toponomastiche finalizzate alla compilazione del Dizionario toponomastico trentino;

b) verifica i risultati delle ricerche toponomastiche di cui alla lettera a);

c) propone alla Giunta provinciale, previa verifica degli studi e dell’elaborazione complessiva delle ricerche, la pubblicazione del Dizionario toponomastico trentino ed eventualmente delle sue graduali risultanze;

d) propone i criteri per la scelta e la trascrizione dei toponimi di cui all’art. 11;

e) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

f) esprime parere su ogni altra questione in materia di toponomastica che le venisse sottoposta dalla Giunta provinciale»;

all’art. 7, definisce le norme per «la denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti»; all’art. 10 disciplina l’uso della toponomastica tradizionale, precisando che, «ferme restando le denominazioni attribuite in base agli articoli precedenti che hanno carattere ufficiale, le amministrazioni comunali possono deliberare di affiancare ad esse i toponimi tradizionalmente usati in sede locale, purché questi non costituiscano minime varianti grafiche rispetto alle denominazioni ufficiali», da approvarsi dalla Giunta provinciale, «sentito il parere della Commissione provinciale toponomastica»; al Capo 3^o, infine, disciplina il rispetto della toponomastica ladina, istituisce il repertorio dei toponimi delle località ladine, quale strumento ufficiale per la corretta identificazione dei toponimi del territorio del Comprensorio ladino di Fassa, e stabilisce l’obbligo per i comuni di «adeguare la toponomastica di rispettiva competenza ai contenuti del repertorio», ricorrendo alla doppia denominazione, qualora «per un medesima località fosse individuata la denominazione ladina e la denominazione italiana»;

- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 25 (pubblicata sul B. U. Lazio 20 agosto 2002, n. 23 S. O. n. 5), *Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale*, la quale all’art. 2, stabilisce che, ai fini della stessa legge, la toponomastica comprende:

«a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;

b) ogni denominazione relativa a luoghi, contesti naturali ed emergenze monumentali;

c) ogni denominazione relativa alle aree di circolazione, come definite dall’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

all’art. 3, dispone tra l’altro «l’istituzione [...] dell’archivio della toponomastica laziale, quale specifica banca dati all’interno del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali»; all’art. 6, istituisce la Commissione regionale per la toponomastica, presso l’assessorato regionale alla cultura, «quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali»; tale Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha durata di cinque anni; la sua composizione prevede un presidente, scelto tra i docenti universitari esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali, e dodici membri, dei quali due esperti di problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali, tre dirigenti regionali competenti rispettivamente in materia di cultura, urbanistica e affari istituzionali ed enti locali, un rappresentante dell’Unione regionale province del Lazio (U.R.P.L.), dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I.), della delegazione del Lazio dell’Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (U.N.C.E.M.), della Legautonomie Lazio, della Società romana di storia patria ed infine i rappresentanti della Soprintendenza regionale ai beni culturali del Lazio e della Soprintendenza ai beni culturali del Comune di Roma. □